

**REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
COMUNE DI CASALI DEL MANCO**

*Approvato con deliberazione di CC n° 11
del 30-03-2019*

Indice

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento
- Art. 2. Oggetto del Regolamento
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Trattamento dei dati personali
- Art. 5. Principi fondamentali di erogazione del servizio
- Art. 6. Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione
- Art. 7. Acque meteoriche

Titolo II. FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

- Art. 8. Destinatari del servizio
- Art. 9. Tipologie di fornitura
- Art. 10. Prelievi abusivi
- Art. 11. Divieto di rivendita dell'acqua
- Art. 12. Attivazione della fornitura
- Art. 13. Preventivo di spesa e contratto
- Art. 14. Deposito cauzionale
- Art. 15. Durata del contratto
- Art. 16. Recesso dal contratto
- Art. 17. Voltura di utenza
- Art. 18. Subentro nella fornitura
- Art. 19. Fallimento dell'utente
- Art. 20. Trasformazione d'uso

Titolo III. PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE

- Art. 21. Principi generali di allacciamento alle reti

ACQUEDOTTO

- Art. 22. Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica
- Art. 23. Reti pubbliche di distribuzione ed allacci
- Art. 24. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto
- Art. 25. Prescrizioni tecniche per gli allacci
- Art. 25 bis Allacci uso antincendio

- Art. 26. Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche
- Art. 27. Apparecchi di misura
- Art. 28. Custodia degli apparecchi di misura
- Art. 29. Spostamento del contatore e modifica degli allacci
- Art. 30. Manutenzione dell'allaccio di acquedotto
- Art. 31. Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore
- Art. 32. Impianti interni di acquedotto
- Art. 33. Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni
- Art. 34. Pozzi emungimento idrico ad uso privato
- Art. 35. Guasti e lettura degli apparecchi
- Art. 36. Verifica degli apparecchi di misura
- Art. 37. Obblighi dell'utente

FOGNATURA

- Art. 38. Obbligo di allaccio alla rete fognaria
- Art. 39. Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario
- Art. 40. Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento
- Art. 41. Impianti interni di fognatura
- Art. 42. Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche
- Art. 43. Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico
- Art. 44. Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 45. Norme relative alle separazione degli scarichi
- Art. 46. Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali
- Art. 47. Specifiche indicazioni per le acque reflue industriali

TITOLO IV. TARIFFE E CONSUMI

- Art. 48. Determinazione delle tariffe e loro articolazione
- Art. 48 bis. Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio
- Art. 48. ter. Bonus Sociale Idrico
- Art. 49. Criteri di fatturazione dei consumi
- Art. 50. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate e condominiali
- Art. 51. Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione
- Art. 52. Modalità di pagamento

Art. 53. Morosità dell'utente

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno

Art. 53 ter Indicazione errata del contatore o mancata lettura

Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 54. Classificazione degli scarichi

Art. 55. Ammissibilità degli scarichi

Art. 56. Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

Art. 57. Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali

Art. 58. Scarichi vietati

Art. 59. Scarichi di sostanze pericolose

Art. 60. Scarichi contenenti sostanze non previste

Art. 61. Sversamenti accidentali

Titolo VI. REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 62. Autorizzazione allo scarico

Art. 63. Adeguamento scarichi esistenti

Art. 64. Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

Art. 65. Voltura autorizzazione allo scarico

Art. 66. Sopralluogo tecnico

Titolo VII. TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 67. Impianti privati di pretrattamento e trattamento reflui

Art. 68. Impianti di trattamento pubblici

Titolo VIII. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 69. Accertamenti e controlli

Art. 70. Controlli sugli scarichi

Art. 71. Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

Art. 72. Sanzioni amministrative

Art. 73. Sanzioni penali

- Art. 74. Rifusione di danni alle infrastrutture
- Art. 75. Sospensione della somministrazione e penalità
- Art. 76. Clausola risolutiva espressa
- Titolo IX. DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI**
- Art. 77. Norme transitorie
- Art. 77 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento
- Art. 78. Obbligatorietà
- Art. 79. Approvazione ed entrata in vigore
- Art. 80. Riferimenti finali

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento si applica sul Comune di Casali del Manco (CS) nel quale il servizio acquedotto sia assunto dallo stesso Ente con il supporto di società professionali, in seguito denominata in breve col termine "Gestore/Ente".

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua e di collettamento e depurazione delle acque reflue; deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il Gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dal Comune direttamente o per il tramite di enti o società appositamente individuate.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad un diverso gestore del servizio idrico integrato.

Art. 2. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato" (di seguito S.I.I.) e regola i rapporti fra il Gestore/Ente ed i singoli Utenti; costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore/Ente e i singoli Utenti (di qui in poi il Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso, modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del S.I.I.

Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato:

- a) le reti di distribuzione di acqua non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- b) la rete fognaria bianca, dedicata al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento;

- c) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali (caditoie, griglie, manufatti, stazioni di sollevamento, condotte per le acque dei sottopassi stradali, ecc.), fino alla condotta fognaria;
- d) gli acquedotti industriali;
- e) le sorgenti, fontane e fontanili non collegati alla rete acquedottistica pubblica, alle quali i cittadini possono attingere liberamente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti;
- Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
- Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
- Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento;
- Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
- Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti;
- Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore;
- Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
- Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- Ente: è il Comune di Casali del Manco (CS);
- Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità;
- Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
- Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione (Casali del Manco - settore tecnico);
- Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all'Utente;
- Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
- Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in atmosfere;
- Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;

- Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
- Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia;
- Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo;
- Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati;
- Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale;
- Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;
- Punto di consegna: è rappresentato dal rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico oppure al limite della proprietà privata;
- Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate;
- Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;
- Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore;
- Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore;
- Utenza raggruppata: quella riferibile ad un unico fabbricato composto da più unità immobiliari, servite da un'unica opera di presa e di un unico misuratore;
- Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare;
- Scarico: si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali;
- Acque di scarico: si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico;

- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- Acque reflue assimilate alle domestiche: quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
- Acque reflue non domestiche: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- Acque bianche: acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
- Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia;
- Fognature a sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;
- Fognature a sistema separato: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte;
- Sistema fognario: si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane;
- Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
- Collettore secondario: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- Collettore primario: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- Depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- Stabilimento industriale, tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- Insediamento civile: qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche;
- Insediamenti esistenti: si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99;
- Insediamenti nuovi: sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99. Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

Art. 4. Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.

I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia. L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

Art. 5. Principi fondamentali di erogazione del servizio

L'erogazione del servizio idrico integrato da parte del Gestore/Ente deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica in vigore, il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del servizio e il presente Regolamento, oltre che le disposizioni emanate e gli adempimenti imposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (ex AEEGSI).

Il Gestore è tenuto a rispettare i principi fondamentali esplicitati nella Carta del servizio idrico integrato nel conseguimento degli obiettivi di:

- efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio idrico integrato a tutto il territorio di competenza;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità nei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Art. 6. Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione

Le reti acquedottistiche e fognarie comprendono le tubazioni e gli accessori connessi, posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico, ovvero su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal gestore in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le reti e gli impianti del servizio idrico integrato, anche se realizzate con contributo parziale o totale dell'Utente, sono di proprietà esclusiva del Gestore o del Comune per il quale esso svolge il servizio.

Art. 7 Acque meteoriche

Nelle nuove lottizzazioni, dovranno essere realizzate reti fognarie separate. Le acque meteoriche, quindi, dovranno essere mantenute separate dalle altre acque di scarico e recapitate in altri corpi ricettori o sul suolo, nel rispetto della normativa vigente, ovvero convogliate alla rete fognaria delle acque bianche, ove esistente. Ove possibile, le acque meteoriche dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica fognatura delle acque miste.

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili). E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai

pluviali.

Titolo II. FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8. Destinatari del servizio

Il Gestore/Ente presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, nei limiti delle disponibilità idriche, nonché i servizi di fognatura e depurazione, nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio, nel territorio del Comune servito.

I servizi di cui al comma precedente vengono erogati secondo appositi contratti di fornitura e alle condizioni del presente Regolamento.

Il Gestore/Ente non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il servizio idrico integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- limiti nell'estensione e nella potenzialità dei propri impianti;
- difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente Regolamento;
- morosità comunque determinata da fatture per prestazioni erogate dal Gestore/Ente a favore dell'Utente.

Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente, a seconda della possibilità di allacciamento alla rete acquedottistica e/o alla fognatura pubblica e viene somministrato presso aree e/o immobili ubicati in zone servite dalle reti, normalmente realizzando un allacciamento per ciascun immobile servito.

Art. 9. Tipologie di fornitura

L'Utente, tramite apposita domanda, dovrà specificare l'uso cui è destinata la fornitura in base alle definizioni della tariffa vigente. Il Gestore o l'Ente potranno altresì richiedere documentazione attestante la tipologia di attività svolta dal richiedente al fine di definire la corretta applicazione a cui è destinata la fornitura.

L'Utente non può usarla per usi diversi da quelli contrattualmente indicati. In caso di variazione dell'uso, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Gestore/Ente per l'aggiornamento contrattuale, sotto pena della sospensione immediata della fornitura, senza alcun obbligo di preavviso, e del pagamento di una penale stabilita dal Gestore/Ente.

Ad ogni modo, il Gestore/Ente si riserva la facoltà di provvedere all'aggiornamento contrattuale d'ufficio, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente, qualora riscontri che il tipo di fornitura effettiva non corrisponda al tipo di fornitura prevista in contratto.

In caso di insufficienza di risorsa idrica, di pressione o, comunque, nel caso in cui il Gestore/Ente si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, sarà garantita l'erogazione dell'acqua alle sole utenze domestiche.

Le forniture potranno essere concesse per le seguenti categorie contrattuali:

- **“uso domestico residente/condominiale”**: è l’utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno di unità abitative di residenza dell’Utente. Per questa tipologia di utenze è previsto un criterio di tariffazione pro capite in base al numero di componenti del nucleo familiare residente. Vengono classificati come residenti anche gli utenti che pur non essendo residenti dichiarano, nella forma dell’autocertificazione al servizio clienti, presentando su richiesta opportuna documentazione, di essere domiciliati per motivi di lavoro o di studio e per un periodo non inferiore a 180 giorni continuativi presso l’indirizzo dell’utenza in questione. La suddetta dichiarazione ha validità dal 01/01 al 31/12 e dovrà essere riproposta a cura dell’Utente di anno in anno e nella quale dovrà essere dichiarato anche il numero di componenti presenti al 01.01 dell’anno di riferimento della fatturazione
- **“uso domestico non residente/condominiale”**: per non residenti si intendono le utenze domestiche che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare, per la quale si chiede la stipula del contratto di fornitura idrica.
- **“uso industriale”**: vengono individuate in questa categoria le utenze non domestiche che svolgono attività di produzione o trasformazione di beni e che utilizzano la fornitura idropotabile nel ciclo produttivo, le cui acque reflue sono differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e non sono assimilabili ad esse, ai sensi della normativa nazionale e regionale
- **“uso artigianale e commerciale”**: questa categoria comprende tutte le altre utenze non domestiche che utilizzano la fornitura idropotabile per le attività commerciali, terziarie ed industriali non ricadenti nell’uso industriale.
- **“uso agricolo/zootecnico”**: rientra in tali tipologie l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame e/o per agricoltura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’erogazione dell’acqua per uso allevamento/agricoltura dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Si definiscono attività di allevamento degli animali o attività agricole quelle regolarmente iscritte alle specifiche categorie (imprenditore professionale con i relativi requisiti normativi). Sono escluse da questa categoria caseifici, macelli, industrie agroalimentari e le attività ricettive, di ristorazione e di vendita al dettaglio (ad esempio agriturismo, ecc.).
- **“uso di pubblico servizio”** rientrano in questa categoria le **utenze pubblico non disalimentabile e le utenze uso pubblico disalimentabile**.
- **pubblico non disalimentabile**: rientrano in questa tipologia di uso le utenze individuate all’art. 8.2 Allegato A della delibera 665/2017/R/IDR dell’ARERA (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed ulteriori utenze pubbliche che svolgono un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza allo Stato).
- **“uso pubblico disalimentabile”**: rientrano in questa categoria gli enti pubblici diversi da quelli riconducibili alla categoria “uso pubblico non disalimentabile” come regioni, province, comuni, prefetture, musei, impianti sportivi pubblici o convenzionati, e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato

costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni governative costituite ai sensi della legge 49/1987 e che siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali e provinciali.

- **“uso antincendio”**: rientrano in questa tipologia le utenze antincendio intestate a privati. L'erogazione dell'acqua per uso antincendio dovrà avvenire a mezzo apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Al fine scoraggiare usi impropri per dette utenze, in caso di consumo estraneo all'emergenza, viene applicata la tariffa uso produttivo.
- **“altri usi”**: questa tipologia residuale comprende le altre utenze quali usi cantiere, impianti centralizzati per riscaldamento condominiale o altre tipologie non rientranti nelle precedenti.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, ove non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Il Gestore/Ente si riserva la facoltà di verifica di tale dichiarazione. Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso Utente. Nel caso di contatore a servizio di più unità immobiliari si applicherà quanto previsto dal presente Regolamento per le utenze condominiali.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Autorità Idrica

Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli del presente articolo il richiedente dovrà farne specifica domanda al Gestore/Ente che si riserva le decisioni in merito.

È vietato destinare l'acqua per scopi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 10. Prelievi abusivi

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dal Gestore/Ente stesso.

Per tutti i prelievi abusivi è prevista una penale (art. 75 del presente Regolamento) e, nel caso in cui si ravvisino ipotesi di reato, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 11. Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore.

L'accertamento del fatto comporta la sospensione della somministrazione secondo la procedura ed i termini dell'art. 75 ed il pagamento di una penale di cui al medesimo articolo.

Art. 12. Attivazione della fornitura

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: mediante appalto a ditta specializzata o, solo in alcuni casi, in economia dall'Utente.

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore o dall'Ente e sottoscritto dal richiedente.

Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti o relative autocertificazioni e i dati indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Il richiedente dovrà produrre il permesso a costruire o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi per ottenere la fornitura di nuove costruzioni o ristrutturazioni; scaduta questa, dovrà presentare tempestivamente SCIA per agibilità o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi, in assenza del quale non si potrà procedere al cambio d'uso. Il cambio d'uso avrà decorrenza dalla data di presentazione dei suddetti documenti.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- che sia presentato apposito progetto esecutivo con espressa indicazione della ditta che esegue i lavori e i tempi di realizzazione;
- che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
- che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione e il visto dell'Ente;
- che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Art. 13. Preventivo di spesa e contratto

A seguito della richiesta di fornitura, il Gestore/Ente invia al richiedente la proposta di preventivo ed il contratto di fornitura.

Nel preventivo, redatto sulla base del Tariffario previsto dall'art. 48 bis, saranno indicati i corrispettivi richiesti, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire per la stipula del contratto di fornitura.

Ai fini del perfezionamento del contratto e della successiva attivazione della fornitura sono

necessari:

- a) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del preventivo;
- b) la sottoscrizione del contratto di fornitura;
- c) le autocertificazioni e dichiarazioni richieste concernenti:
 - la propria residenza;
 - il domicilio eletto per il recapito delle bollette e di qualsiasi altra comunicazione relativa alla fornitura, sollevando il Gestore/Ente da ogni responsabilità per mancata informazione, nel caso in cui l'utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio;
 - l'uso al quale la fornitura è destinata;
 - l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;
 - i dati catastali dell'immobile per il quale si richiede la fornitura;
 - il permesso di costruire o atto equipollente;
 - il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - il numero delle presenze medie stabili, per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
 - il numero di componenti l'utenza;
 - le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
 - il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti;
 - l'eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti o fiancheggiamenti di proprietà private, con l'obbligo di produzione delle stesse a richiesta del Gestore/Ente;
 - le eventuali certificazioni attestanti lo status di agricoltore o allevatore (da rinnovare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno);
 - l'esistenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a servizio dell'immobile;
 - l'esistenza di eventuali sistemi di riutilizzo dell'acqua;
- d) l'autorizzazione allo scarico, che, nel caso di utenze non allacciate alla pubblica fognatura, dovrà essere documentata dall'utente prima dell'attivazione della fornitura;
- e) l'impegno a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previsti dallo stesso decreto.

In ogni caso, la fornitura è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti: il Gestore/Ente provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche o private fino al contatore; il richiedente dovrà provvedere analogamente e con oneri a suo carico relativamente al tratto a valle del contatore.

Il Gestore/Ente potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino

difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.

Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di richiedente che abbia fatture insolute inerenti il servizio idrico integrato, il Gestore/Ente ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento di detto insoluto.

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore/Ente alla fornitura. Sono a carico del richiedente l'onere di allacciamento e le competenze accessorie previste nel contratto.

Il Gestore/Ente darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all'allacciamento idrico.

Il Gestore/Ente provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al domicilio indicato. Resta l'obbligo per l'Utente di comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio del recapito scelto.

Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Gestore/Ente non libera l'Utente dal pagamento delle stesse.

Saranno a carico dell'Utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, ecc. relativi alla stipula del contratto, rinnovo, variazione, fatturazione, ecc.. Restano a carico dell'interessato le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.

Art. 14. Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, a garanzia degli obblighi contrattuali, il Gestore/Ente potrà richiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 86/2013/R/idr del 28/02/2013, così come modificato dalla Delibera ARERA n. 643/2013/R/idr del 27/12/2013 (All. A, art. 34) e ss.mm.ii.

Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dall'attivazione della domiciliazione bancaria da parte dell'Utente o dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Art. 15. Durata del contratto

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata indeterminata, salvo disdetta scritta, o di persona all'ufficio clienti, con preavviso minimo definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato del Comune di Casali del Manco, salvo per casi particolari, che comunque dovranno essere indicati sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura idrica, devono darne comunicazione, citando il codice utenza/codice contratto o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.

La disdetta comporta la **sigillatura** del contatore, o arresto nel caso di contatore elettronico, entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale, per i nuovi

contratti a decorrere del 2019, in assenza di debiti pregressi.

Il Gestore/Ente deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore/Ente in quanto il contratto cessa al momento della lettura di chiusura del contatore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. Si evidenzia come il Gestore/Ente non provvederà alla sigillatura del contatore nel caso di inaccessibilità del misuratore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. In questi casi, come previsto dall'art. 71 dell'allegato A) della delibera 655/2015/IDR/R dell'ARERA, I, il Gestore/Ente non sarà altresì tenuto all'indennizzo all'Utente.

Art. 16. Recesso dal contratto

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta al Gestore/Ente indicando il recapito per l'invio della fattura di fine rapporto.

Il Gestore/Ente provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell'apparecchio di misura.

L'Utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e per l'eventuale chiusura della presa stradale.

Art. 17. Voltura di utenza

La voltura dell'utenza è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Il nuovo soggetto, possessore o fruitore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad avvalersi del servizio idrico integrato, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

Le modalità di richiesta di voltura sono indicate nella Carta dei Servizi del Comune di Casali del Manco, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

Nel caso di utenze sospese per morosità, è vietata la voltura di utenza a favore dei familiari e conviventi del precedente intestatario, se non dietro l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo totale dovuto per morosità pregressa. Nel caso di volture di utenze morose, quindi, è facoltà del Gestore/Ente richiedere all'Utente entrante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito.

In caso di voltura, all'intestatario uscente non sono addebitate le spese di chiusura dell'apparecchio di misura.

Il nuovo Utente è tenuto al versamento delle relative spese accessorie quali i bolli, il deposito cauzionale ed il corrispettivo stabilito dal Tariffario previsto dall'art. 48 bis per i diritti di voltura. Il nuovo Utente non è tenuto al versamento di eventuali morosità pregresse, fatto

salvo quanto previsto al comma 4.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere la voltura del contratto d'utenza in proprio favore senza il pagamento di alcun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi del precedente intestatario, nei termini e nei modi stabiliti nella Carta dei Servizi, in linea con le disposizioni di cui alla RQSII.

Art. 18. Subentro nella fornitura

Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Le modalità del subentro sono disciplinate dalla Carta dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

Il subentrante è tenuto al versamento delle spese di istruttoria stabilite dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Art. 19. Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al successivo art. 75, comunque il Gestore/Ente ne venga a conoscenza.

Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 20. Trasformazione d'uso

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni d'uso indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto o una variazione contrattuale.

Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Il Gestore/Ente, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.

Gli accertati prelievi con destinazione d'uso diversa da quella dichiarata contrattualmente, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (art. 9, c. 3, lett. f), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal successivo art. 75 del presente Regolamento e saranno fatturati alla "tariffa media", moltiplicata per dieci. In assenza di apparecchi di misura, in luogo della fatturazione dei consumi, verrà applicata una ulteriore penale pari al doppio di quella prevista dal Tariffario nel caso in questione.

È fatta salva la facoltà del Gestore/Ente di sospendere l'erogazione previo obbligo di preavviso (art. 75, comma 2 del presente Regolamento).

Titolo III. PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE

Art. 21. Principi generali di allacciamento alle reti

Nelle zone in cui la rete idrica e/o la rete fognaria siano state realizzate da terzi in forza di convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore/Ente. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.

Il Gestore/Ente assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura. Il Gestore/Ente non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore quali guasti di impianti, fughe pure provvedendo, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l'utenza circa la sospensione del servizio. Le utenze che per loro natura richiedono continuità di alimentazione dovranno dotarsi di apposito ed adeguato impianto di riserva.

Nei casi in cui l'allacciamento alla rete acquedottistica debba essere posato all'interno di una proprietà privata, il proprietario è tenuto a concedere le necessarie servitù di passaggio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del codice civile, al fine di consentire al Gestore/Ente di assicurare la distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.

Il Gestore/Ente assicura l'erogazione del servizio di fognatura limitatamente alla pubblica fognatura e all'allacciamento fognario così come definiti dal presente Regolamento.

ACQUEDOTTO

Art. 22. Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete acquedottistica:

- a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi;
- b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata;
- c) i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica di iniziativa pubblica o privata;
- d) chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata.

La richiesta di allacciamento al servizio idrico integrato sarà fatta dagli interessati rivolgendosi al Gestore/Ente tramite i canali dallo stesso messi a disposizione ed indicati nella Carta dei Servizi, compilando gli appositi moduli forniti dal Gestore/Ente, e secondo quanto previsto

all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 23. Reti pubbliche di distribuzione ed allacci

Le reti pubbliche di distribuzione, generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico.

Le reti di distribuzione sono costituite da condotte stradali che alimentano più allacciamenti alla rete acquedottistica; possono alimentarne uno solo quando sono anche predisposte per futuri altri allacci. Tali condotte vengono posate per estendere il servizio acqua potabile ad una determinata zona. Tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento delle condotte stradali, con i relativi costi, sono a carico del Gestore/Ente, ad eccezione delle condotte a servizio delle nuove lottizzazioni, per le quali si seguono apposite procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Le condotte per gli allacciamenti alla rete acquedottistica vengono posate a seguito della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione da parte degli utenti secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente Regolamento relativi agli allacci.

Il Gestore/Ente si riserva il diritto di allacciare altri utenti su una condotta di allaccio esistente, anche se realizzata con il contributo di terzi, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 24. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto

Il Gestore/Ente realizza le opere di allacciamento dietro richiesta dell'Utente e con onere a carico dello stesso.

Il Gestore/Ente, in seguito alla richiesta dell'Utente, determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, di norma, da sistemare sul limite di proprietà privata e comunque secondo quanto stabilito al successivo art. 27.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente (compresa la sostituzione del contatore). In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore/Ente al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dal Gestore/Ente in base alle tariffe applicate, riportate nel Tariffario previsto dall'art. 48 bis.

La realizzazione di tali opere è comunque subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia da parte del Gestore/Ente, che da parte del richiedente.

Le attività che spettano al Gestore/Ente sono:

- le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto precedente;
- l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il

gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.

È compito invece del richiedente svolgere le seguenti attività a proprio carico, comunque seguendo le indicazioni e le prescrizioni del Gestore/Ente:

- realizzare tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura, anche nel caso di un suo spostamento, con i relativi scavi, rinterri e ripristini necessari;
- le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
- la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio, privati, ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- la fornitura della cassetta per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
- acquisto del misuratore;
- qualora previsto, la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- quant'altro non specificato nel presente Regolamento.

Le attività a carico del richiedente possono essere svolte anche dal Gestore/Ente su richiesta dell'utente e previo accordo tra le parti, dietro presentazione di un preventivo dettagliato che deve essere accettato dall'utente. Per queste situazioni, il preventivo viene redatto dietro pagamento di un corrispettivo determinato in base al Tariffario previsto dall'art. 48 bis; tale cifra verrà decurtata dal prezzo finale nel caso in cui il Gestore/Ente effettui i lavori.

L'allaccio, per la parte ricadente su suolo pubblico, rimane di proprietà del Gestore/Ente che ne assume ogni onere di manutenzione, riparazione e sostituzione delle relative opere. Restano a carico dell'Utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni. Sulla parte ricadente su proprietà privata il Gestore/Ente si riserva la facoltà di concedere ulteriori allacci senza pregiudicare la fornitura all'Utente già allacciato.

Nel caso in cui le condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica vengano posate su aree o strade private, l'Utente ha la facoltà di eseguire a sua cura, all'interno della proprietà privata, i lavori di scavo, rinterro e ripristino, richiedendo le necessarie autorizzazioni, mentre le lavorazioni tipicamente idrauliche di posa sono di competenza del Gestore/Ente, con oneri a carico dell'Utente.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili al richiedente, per oltre dodici mesi, il Gestore/Ente avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, sempre in base al Tariffario di riferimento (art. 48 bis), previo preavviso al richiedente.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.

Nel corso delle attività finalizzate all'esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore/Ente, qualora il personale, recatosi sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'Utente (ad esempio mancato rispetto dell'appuntamento, non disponibilità di documentazione e/o opere di competenza dell'Utente, impianto interno incompleto, ecc.), verrà addebitato comunque all'Utente un importo forfetario, previsto dal Tariffario di cui

all'art. 48 bis, a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).

Il Gestore/Ente potrà disporre delle opere di allacciamento per ulteriori derivazioni ed estensioni senza compromettere la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 25. Prescrizioni tecniche per gli allacci

Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione diretta dalle condotte adduttrici.

Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa parte della rete di distribuzione che parte di un allaccio, prive di apparecchio di misura e realizzate senza l'autorizzazione scritta del Gestore/Ente, sono considerate abusive.

In stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal Gestore/Ente.

Art. 25 bis Allacci uso antincendio

Per l'allacciamento ad uso antincendio va stipulato apposito contratto. Per tali usi è prevista l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo.

Tutti gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per i controlli periodici dell'impianto, in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell'utente.

Le bocche antincendio, nel caso impianti esistenti e in assenza di apparecchi di misura, dovranno essere mantenute sigillate e l'Utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in caso di incendio nonché in occasione delle verifiche periodiche dell'impianto da parte di ditta o personale specializzato in base alla normativa vigente, con l'obbligo di darne comunicazione nel termine di 24 ore al Gestore/Ente, che provvederà al successivo ripristino della sigillatura.

Il Gestore/Ente, nel caso di allacci ad uso antincendio, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. L'indisponibilità idrica per tali allacci, in ogni caso, non dovrà superare le 60 ore/annue per le aree di livello basso e medio, come da normativa vigente.

Art. 26. Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche

L'allaccio comprende: l'apparecchiatura di presa dalla condotta stradale, la tubazione, gli organi di regolazione e di intercettazione ed ogni altro accessorio necessario fino all'apparecchio di misura.

I materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal Gestore/Ente in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche dettate da eventuali situazioni particolari che saranno stabilite nel

contratto.

L'allaccio non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal Gestore/Ente in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.

Per ogni unità immobiliare il Gestore/Ente installerà, di norma, un apparecchio di misura idoneo alle condizioni della fornitura ed alle condizioni tecniche specifiche, salvo nel caso delle utenze raggruppate/condominiali, come disciplinate dal successivo art. 50.

La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere variata dal Gestore/Ente, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione.

Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave o di trattamento dell'acqua o altro impianto, tali apparecchiature devono essere obbligatoriamente poste a valle del contatore. In caso di riscontro di situazioni difformi sarà facoltà del Gestore/Ente installare un contatore a monte di detti impianti comuni, trasformando i contatori a valle in contatori divisionali, di cui all'art. 50.

Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto nel successivo art. 27 e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica. In ogni caso il tracciato della condotta fra la presa ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile.

Art. 27. Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura saranno collocati nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l'Utente; ogni modifica di tale collocazione nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere preventivamente il consenso del Gestore/Ente.

Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore e restano di proprietà dell'Utente. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia di utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

Gli apparecchi devono essere posti in prossimità del confine di proprietà privata (sia essa dell'Utente che di altro proprietario che ha autorizzato il posizionamento degli stessi), nel punto più vicino possibile alla presa idrica e comunque non oltre 25 metri dalla stessa da conteggiarsi come sviluppo del tubo presa fino al punto di consegna, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli conformi alle disposizioni del Gestore, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura. In edifici condominiali, i contatori a servizio delle singole unità immobiliari dovranno essere posti in batteria, in luogo facilmente accessibile e con un unico accesso. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la

piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ecc..

Se l'apparecchio di misura è collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre al Gestore/Ente l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

Il Gestore fornisce le indicazioni relative all'alloggiamento del contatore e sono a carico dell'Utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto, pena la sospensione della somministrazione ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera f.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 28. Custodia degli apparecchi di misura

Il Gestore provvede alla manutenzione degli apparecchi di misura alle condizioni e secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi; esso fornisce agli utenti adeguata informazione circa la corretta conservazione di tali apparecchi, con particolare riferimento alle precauzioni da adottare per la loro protezione dalle basse temperature e dal gelo.

L'Utente è proprietario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, è responsabile di eventuali furti e risponde della loro buona conservazione anche nel caso di danneggiamenti o manomissioni imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal Tariffario di cui all'art. 48 bis, salvo il diritto del Gestore/Ente di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Per i casi di cui al comma precedente, in assenza di un contratto, il Gestore/Ente potrà ricorrere alla responsabilità extra contrattuale (art. 2043 CC, sia per fatti "dolosi che colposi"), per richiedere il risarcimento del danno effettivamente subito al proprietario.

E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore/Ente farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore/Ente chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore/Ente, in modo che quest'ultimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente nella misura definita dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.